

COMUNE di CASALETTO CEREDANO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13
(Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica)

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **TRENTA** del mese di **APRILE** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Sotto la presidenza del Sig. **Aldo Casorati** in qualità di Sindaco e con l'intervento del Segretario Comunale **Alesio Avv. Massimiliano**, viene fatto l'appello nominale dal quale risultano **presenti n. 9** , **assenti n. 2** consiglieri come da seguente elenco:

		<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1	<i>Casorati Aldo</i>	x	
2	<i>Pozzali Maria Francesca</i>	x	
3	<i>Manclossi Alessandro</i>	x	
4	<i>Campanini Luca</i>	x	
5	<i>Madonini Pierfranco</i>	x	
6	<i>Mazzola Laura</i>		x
7	<i>Adenti Gabriella</i>	x	
8	<i>Vanelli Stefano</i>	x	
9	<i>Rolano Attilia</i>	x	
10	<i>Montemezzani Palmiro</i>		x
11	<i>Rossetti Riccardo</i>	x	
	totale	9	2

I Consiglieri Mazzola e Montemezzani sono assenti giustificati.

Il Presidente, accertata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi COSAP e imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la bozza del regolamento del canone unico patrimoniale;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 25.02.2021 con la quale sono state determinate le tariffe anno 2021 del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/00;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239 comma 1, lettera b, numero 7 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi resi dai n. 9 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) **di approvare**, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-826, qui allegato sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di prendere atto che** il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2021;

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI unanimi favorevoli resi dai n. 9 consiglieri presenti e votanti, in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 3) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Alesio Avv. Massimiliano

Casaleto Ceredano, 30.04.2021



TRIBUTI

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO
PROVINCIA DI CREMONA

Regolamento Canone Unico

Allegato A delibera C.C./~~010~~.

N° 13 seduta del 30/04/2021

INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Istituzione del Canone unico
- Art. 2 – Oggetto del regolamento
- Art. 3 – Definizioni generali
- Art. 4 – Presupposto oggettivo
- Art. 5 – Occupazione di suolo pubblico
- Art. 6 – Soggetto passivo
- Art. 7 – Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

TITOLO II **PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEI TITOLI DI CONCESSIONE** **ED AUTORIZZAZIONE**

- Art. 8 – Concessione/autorizzazione
- Art. 9 – Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
- Art. 10 – Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 11 – Termini per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 12 – Istruttoria
- Art. 13 – Conclusione del procedimento
- Art. 14 – Rilascio della concessione/autorizzazione
- Art. 15 – Contenuto del provvedimento di concessione /autorizzazione
- Art. 16 – Principali obblighi del concessionario
- Art. 17 – Revoca e modifica della concessione. Rinuncia
- Art. 18 – Decadenza dalla concessione/autorizzazione
- Art. 19 – Subentro nella concessione/autorizzazione
- Art. 20 – Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art. 21 – Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 22 – Occupazioni d'urgenza
- Art. 23 – Esposizioni pubblicitarie abusive
- Art. 24 – Località per l'applicazione del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari
- Art. 25 – Tipologia e quantità di impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 26 – Piano degli impianti
- Art. 27 – Pubbliche affissioni

TITOLO III **PARTICOLARI FATTISPECIE**

- Art. 28 – Mestieri girovaghi e artisti di strada
- Art. 29 – Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali
- Art. 30 – Occupazioni con ponti, scale e simili
- Art. 31 – Occupazioni con tende e tendoni

TITOLO IV
TARIFFE E CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE

Art. 32 – Tariffe

Art. 33 – Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per le occupazioni di suolo pubblico

Art. 34 – Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

Art. 35 – Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari in base alla tipologia

Art. 36 – Tariffa standard

Art. 37 – Tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari

Art. 38 – Tariffe per occupazioni di sottosuolo

Art. 39 – Tariffe per pubbliche affissioni

Art. 40 – Esenzioni delle Tariffe

TITOLO V
DICHIARAZIONI, VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 41 – Presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo

Art. 42 – Modalità di versamento

Art. 43 – Pagamento del Canone unico

Art. 44 – Rimborsi

TITOLO VI
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 41 – Presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo

Art. 42 – Modalità di versamento

Art. 43 – Pagamento del Canone unico

Art. 44 – Rimborsi

Art. 45 – Occupazioni abusive e rimozione

Art. 46 – Sanzioni ed indennità

Art. 47 – Riscossione coattiva

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 – Norme di rinvio e finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione del Canone unico

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 1, da comma 816 a comma 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è istituito il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato Canone.
2. Il Canone di cui al precedente comma, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie.
3. Il Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 2

Oggetto del Regolamento

- 1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione del Canone unico, da applicarsi sul territorio del Comune di Casaletto Ceredano, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni, ad opera dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari, nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente comunale.
3. Il regolamento è improntato ai principi ed alle disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie presenti all'interno del territorio comunale e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, unitamente alle modalità per la richiesta, al rilascio, alla revoca ed alla decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe da applicare alle occupazioni o diffusione di messaggi pubblicitari, comprese quelle relative alle pubbliche affissioni.
4. Il presente regolamento detta anche le modalità ed i termini da rispettare per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone ed individua le riduzioni ed esenzioni da applicare.
5. Il regolamento disciplina, altresì, le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicate le altre norme dei regolamenti comunali relativi all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, al procedimento amministrativo, all'organizzazione degli uffici ed alle disposizioni in ambito di contabilità pubblica ed ogni altra disposizione con queste compatibili.

Art. 3

Definizioni generali

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si forniscono le seguenti definizioni:
 - a) **suolo pubblico o occupazione**: si intendono i luoghi e spazi appartenenti al patrimonio indisponibile

degli enti locali, come strade, corsi, piazze, nonché gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;

- b) **canone**: si intende l'ammontare dovuto dal soggetto passivo, calcolata in base alle disposizioni del presente regolamento;
- c) **diffusione di messaggi pubblicitari**: si intendono tutte le forme di messaggi che sono diffuse in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intendendosi come tali i luoghi accessibili al pubblico o che sia percepibile in qualsiasi modo da luoghi pubblici; in particolare sono considerati messaggi pubblicitari quelli tesi a promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, nonché a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- d) **insegne di esercizio**: la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminosa. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada);
- e) **preinsegna**: è la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- a) **cartelli pubblicitari**: sono i manufatti bidimensionali supportati da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Art. 4 Presupposto oggettivo

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, intendendosi come tale quello comunque accessibile al pubblico, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo spazio interno dei centri commerciali; sono ricompresi nella diffusione dei messaggi pubblicitari anche i messaggi pubblicitari all'esterno di veicoli ad uso pubblico o privato, nonché i messaggi sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del precedente comma, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Art. 5
Occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di suolo pubblico effettuata nelle aree comunali, non comprende i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 6
Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nell'ipotesi di pluralità di occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone dovuto.
4. Nel caso in cui soggetto passivo è il condominio, il pagamento è eseguito da parte dell'amministratore

Art. 7
Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Al fine dell'applicazione del canone di cui al presente regolamento, con particolare riferimento all'applicazione della tariffa standard, il Comune di Casaletto Ceredano, appartiene alla classe demografica degli enti aventi popolazione residente fino a 10.000 abitanti.
2. Il territorio comunale, per la corretta determinazione del Canone è suddiviso in due zone:
 - ZONA 1: AREA DEL CENTRO STORICO
 - ZONA 2: AREA ESTERNA AL CENTRO STORICO

in accordo alla definizione del P.G.T. vigente.

TITOLO II
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEI TITOLI DI CONCESSIONE
ED AUTORIZZAZIONE

Art. 8

Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Possono essere sottoposti al rilascio di autorizzazione, la collocazione dei mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari.

Art. 9

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, attinente la disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.
4. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per l'installazione di impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari sono rilasciate dal Responsabile del servizio competente, o in sua assenza da un Funzionario delegato.

Art. 10

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;

- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
2. La richiesta può essere finalizzata all'installazione nel territorio comunale, di impianti pubblicitari, anche temporaneamente.
3. La domanda per l'installazione di mezzi pubblicitari deve contenere:
- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
 - c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
4. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
5. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo.
6. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
7. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 7.8.1990 n. 241, che dispone in materia di procedimento amministrativo.
8. Le istanze devono essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione o impianto. In sostituzione di detti documenti può essere presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/'00.

Art. 11

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo **deve precedere** l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 60 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 12

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 10, il responsabile formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 13

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone unico, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento.

Art. 14

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore individuato dalla procedura disciplinata dal presente regolamento, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo (ad eccezione delle esenzioni di legge),
 - spese di sopralluogo (se necessario),
 - deposito cauzionale, quando richiesto per pratiche di particolare complessità.

Art. 15

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati) dell'occupazione o del mezzo per la diffusione di messaggi pubblicitari/;
 - la durata in caso di occupazione in caso di occupazione di suolo pubblico e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario,
 - eventuali altre prescrizioni.

Art. 16

Principali obblighi del titolare della concessione/autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. In caso di installazione di impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari, il richiedente dovrà attenersi alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione medesima.

Art. 17

Revoca e modifica della concessione. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia:
 - non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Art. 18

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 19**Subentro nella concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 20**Rinnovo della concessione/autorizzazione**

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 3 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 15 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

Art. 21**Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni**

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 22**Occupazioni d'urgenza**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 46 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Articolo 23**Esposizioni pubblicitarie abusive**

1. Nel caso di esposizione di messaggi pubblicitari abusivi l'ufficio competente dell'ente richiede al soggetto che ha commesso la violazione di procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi, ovvero privi della

prescritta autorizzazione o installati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.

2. Qualora ciò non avvenga entro il termine assegnato al soggetto che ha realizzato l'abuso, il Comune provvede alla rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi di cui al primo comma, in conformità all'articolo 45.

Art. 24

Località per l'applicazione del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Agli effetti dell'applicazione del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, nonché per le pubbliche affissioni, il territorio del Comune di Casaletto Ceredano non viene suddiviso in zone, ma forma unico territorio.

Art. 25

Tipologia e quantità degli impianti per pubbliche affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione. Gli impianti pubblicitari sono dislocati nel territorio del Comune di Casaletto Ceredano - Via Novella, Via Roma, Via Benedetto XV, Piazza S. Pietro, Via Marchini, Via Garibaldi, Via Madonna delle fontane, Via Piazzano e nelle frazioni del Comune stesso.

Art. 26

Piano generale degli impianti

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto dell'attuale contesto urbanistico e delle disposizioni di carattere tecnico, ambientale ed estetico. Devono inoltre essere rispettate le norme del Codice della Strada.

Art. 27

Pubbliche affissioni

1. Rientrano fra gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura sociale, comunque prive di rilevanza economica, e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario.

2. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.

TITOLO III
PARTICOLARI FATTISPECIE

Art. 28

Mestieri girovaghi e artisti di strada

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune per lo svolgimento di tali attività, previo rilascio del permesso di occupazione da parte dell'ufficio comunale competente.
2. Per ottenere la concessione per l'esercizio di spettacolo viaggiante occorre inoltrare la relativa domanda.
3. Nel caso in cui pervengano più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza è determinato secondo il criterio cronologico della data di presentazione al protocollo generale del Comune dell'istanza completa di tutti i dati.

Art. 29

Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.
2. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

Art. 30

Occupazioni con ponti, scale e simili

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
2. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Art. 31

Occupazione con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
2. Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

TITOLO IV

TARIFFE E CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE

Art. 32

Tariffe

1. Con apposita delibera di Giunta Comunale sono approvate le tariffe del Canone unico, entro il termine stabilito dalla normativa statale per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000.
2. Qualora le tariffe non vengano approvate entro tale termine, si intendono prorogate di anno in anno.
3. Sono previste le seguenti tipologie di tariffe:
 - tariffa giornaliera, quando l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di mezzi pubblicitari ha durata inferiore all'anno;
 - tariffa annua, quando l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di mezzi pubblicitari si protrae per l'intero anno solare.
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari si applica la tariffa giornaliera se la durata è inferiore a 3 mesi, si applica invece la tariffa per anno solare se la durata è superiore a 3 mesi.

Art. 33

Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Per le occupazioni di suolo pubblico di cui al comma 819, lett. a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base ai seguenti parametri:
 - durata, superficie di occupazione in metri quadrati, tipologia e finalità dell'occupazione, zona occupata del territorio comunale.
2. in conformità al comma precedente, vanno considerati i seguenti criteri:
 - a) classificazione in Zone d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come definito all'articolo 7;
 - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, intesa come utilizzazione particolare o eccezionale che ne ritrae il singolo rispetto all'uso pubblico della collettività con previsione di coefficienti moltiplicatori e maggiorazioni per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità dell'occupazione.
3. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
4. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
5. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si considera la somma delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.
6. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

Art. 34

Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale.
2. Agli effetti dell'applicazione del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, nonché per le pubbliche affissioni, il territorio del Comune di Casaleto Ceredano non viene suddiviso in zone, ma forma unico territorio.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Se nella dichiarazione viene indicata la superficie della cornice, questa è esclusa dal calcolo del Canone dovuto.
4. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Art. 35

Criteri di determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari in base alla tipologia

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizio a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitari o cumulativo.
3. Solo nel caso in cui le pre-insegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.
7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
8. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
9. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze il canone

viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.

10. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

11. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

12. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

13. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi ed alla superficie adibita alla proiezione.

14. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto alla gestione del canone, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte.

15. Quando l'esposizione di cui al punto precedente ha carattere occasionale, si prescinde dall'obbligo a presentare l'elenco dei locali e il soggetto interessato, in questo caso, è tenuto a pagare forfettariamente la tariffa del canone prevista per la categoria speciale, nella misura del 50% del totale delle locandine.

16. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è autorizzata solo nelle aree mercatali nei giorni di mercato ed in occasione di sagre, fiere, pali o e di manifestazioni sulle piazze principali aventi unicamente carattere commerciale e con la presentazione, almeno 3 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di apposita istanza all'ufficio preposto alla gestione del canone.

17. E' vietata la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

18. Il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.

19. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

Art. 36

Tariffa standard

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile, è applicata nella misura di € 30,00, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare.

2. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile, è applicata nella misura di € 0,60, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.

Art. 37

Tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari si applica la tariffa giornaliera se la durata è inferiore a 3 mesi, si applica invece la tariffa stabilita per anno solare se la durata è superiore a 3 mesi.

Art. 38

Tariffe per occupazioni di sottosuolo

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua di cui al comma 1, dell'art. 36, è ridotta ad un quarto.
2. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri, per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri
3. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavidutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00.
5. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
6. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune con autodichiarazione da inviare mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno.
7. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno in unica soluzione.
8. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
9. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi e di impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi.
10. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc..).
11. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.

Art. 39

Tariffe per pubbliche affissioni

1. La tariffa del servizio di pubbliche affissioni è determinata in base al formato del manifesto e per periodo di giorni (10 o 15 giorni).
2. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari;

3. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Casaletto Ceredano il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 40 **Esenzioni delle Tariffe**

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili;
- q) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

TITOLO V
DICHIARAZIONE, VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 41

Versamento del Canone unico

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di occupare suolo pubblico o di iniziare la diffusione dei messaggi pubblicitari, a presentare al Comune apposita dichiarazione.
2. Il versamento del Canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, del D.L. n. 193/2016 e s.m.i. e delle altre modalità di pagamento previste dalla normativa vigente.

Art. 42

Presentazione della dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Nella predetta istanza devono essere indicate le caratteristiche dell'occupazione o dell'impianto per la diffusione di messaggi pubblicitari, la durata dell'occupazione o dell'esposizione di messaggi pubblicitari e l'ubicazione dell'occupazione e dei mezzi pubblicitari utilizzati.
3. In caso di variazione del messaggio pubblicitario, tale da comportare la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, deve essere presentata una nuova dichiarazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. L'ufficio competente procede al conguaglio dell'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione.
4. In assenza di variazioni la dichiarazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi.
5. La modifica dell'occupazione permanente di suolo pubblico può avvenire solo previa nuova concessione ottenuta mediante la presentazione di una nuova istanza all'ufficio competente.

Art. 43

Pagamento del Canone unico

1. Il termine per il pagamento del Canone unico relativo ad occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari con carattere permanenti è il 30 Aprile di ogni anno.
2. Per il canone unico dovuto per periodi inferiori all'anno solare, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione, prima dell'occupazione di suolo pubblico o della diffusione dei messaggi pubblicitari.
3. Il Canone è dovuto con arrotondamento a un euro per difetto se la ragione non è superiore a 0,50 centesimi di euro o per eccesso se è superiore.

Art. 44

Rimborsi

1. Qualora l'utente versi un importo del Canone unico superiore a quanto dovuto, può essere richiesto il rimborso dell'importo pagato in eccesso entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il

pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso., ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.

2. L'ufficio competente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

TITOLO VI **CONTROLLI E SANZIONI**

Art. 45 **Occupazioni abusive e rimozione**

1. In presenza di occupazioni o di impianti pubblicitari abusivi, il Comune procede con la contestazione dell'abuso, mediante notifica di apposito verbale di contestazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, per esempio per cessazione o decadenza o revoca dell'autorizzazione, il Comune deve procedere alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.
3. Nel caso di messaggi pubblicitari abusivi, il Comune deve procedere con l'immediata copertura della pubblicità, previa notifica del predetto processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico del soggetto che ha effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
4. Qualora la rimozione sia effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, questo non ha diritto al rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
5. Nel caso di rimozione conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Art. 46 **Sanzioni e indennità**

1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 10 per cento.
2. Le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi di cui al comma 1, sono considerate permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi di cui al comma 1, sono considerate temporanee se diverse da quelle di cui al comma 2 e si considerano effettuate dal trentesimo giorno antecedente alla data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
4. Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 47 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente.
2. Nel dettaglio viene adottato il ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e l'atto di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48

Norme di rinvio e finali

1. Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di COSAP, TOSAP, ICP e DPA, CIMP.
2. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

